

Ferrara 13 Maggio 2024

Giovanni Villa
Ispettore INAIL presso la sede di Ferrara



La tutela assicurativa INAIL per studenti e lavoratori all'estero

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica, per i soggetti tutelati, in relazione ai rapporti giuridici che sono sorti o si svolgono nel territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità delle parti. L'estensione all'estero avviene attraverso i regolamenti UE e le Convenzioni internazionali che l'Italia ha stipulato con alcuni Paesi extracomunitari, o, in assenza di queste, attraverso la normativa nazionale contenuta nella legge 398/1987.



La tutela per la generalità dei lavoratori assicurati

INAIL copre l'infortunio avvenuto per "causa violenta in occasione di lavoro", oppure *in itinere*, dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

Tutela inoltre la malattia professionale, contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose, la cui causa diretta ed efficiente (non violenta e diluita nel tempo) agisce lentamente e progressivamente sull'organismo.



La tutela per la generalità dei lavoratori assicurati

La causa violenta: aggressione che dall'esterno, nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, danneggia l'integrità psico-fisica del lavoratore (sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti, condizioni climatiche e microclimatiche, ecc...);

L'occasione di lavoro: rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'evento che causa l'infortunio, con il solo limite del rischio elettivo.



La tutela per la generalità dei lavoratori assicurati

L'infortunio in itinere: avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, da un luogo di lavoro a un altro oppure per la consumazione dei pasti;

La malattia-infortunio: le malattie infettive e parassitarie, se contratte in occasione di lavoro, si configurano come un normale infortunio provocato da causa violenta (es. puntura di insetto, contatto con soggetto o materiale biologico infetto) e va come tale indennizzata (es. AIDS, Epatite, Malaria, TBC, Sars-Cov2, Dengue, ecc..)



Le modalità di invio all'estero di un lavoratore

Il **trasferimento** è il mutamento definitivo della nazione ove ha luogo la prestazione lavorativa, con la firma di un contratto specifico che regola l'intero rapporto, disciplinato dalla legge 398/1987 e dal decreto legislativo n.151/2015;

La **trasferta** è il mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro, con previsione certa di rientro nella sede di lavoro di provenienza. In questo caso, a prescindere dall'esistenza o meno di convenzioni stipulate con Stati extraeuropei, il lavoratore rimane sempre assoggettato integralmente alla legislazione italiana;

Il **distacco**, possibile in presenza di una convenzione di sicurezza sociale - il lavoratore subordinato è inviato in uno Stato diverso da quello in cui ha sede l'impresa dalla quale dipende per svolgere un lavoro per conto della stessa per un periodo di tempo limitato.



Il lavoro nell'Unione Europea



I regolamenti comunitari (CE) 883/2004, 987/2009 e 988/2009 sono applicabili ai 27 Stati membri dell'Unione europea, alla Svizzera nonché ai tre Paesi che hanno aderito all'Accordo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Specifiche norme di coordinamento disciplinano i rapporti con il Regno Unito.



Il periodo di **distacco** svolto in un altro Stato **non deve superare i 24 mesi** e la persona distaccata non deve essere inviata in sostituzione di un'altra (art. 12 del regolamento 883/2004). Importante è mantenere il legame organico con il precedente rapporto di lavoro e quindi:

- ricoprire lo stesso rapporto di lavoro
- percepire la stessa retribuzione
- rispettare lo stesso orario di lavoro tra il lavoratore e la ditta di provenienza.

INAIL

La tutela assicurativa INAIL per studenti e lavoratori all'estero

7

Il coordinamento delle istituzioni per la sicurezza sociale in Europa



Dal 3 luglio 2019 è operativo il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), che realizza la piena informatizzazione dei flussi informativi fra istituzioni operanti nell'ambito della sicurezza sociale, allo scopo di realizzare rete unificata europea per l'erogazione di servizi e benefici agli utenti. Sono 32 i paesi partecipanti: 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Regno Unito.

In ogni Stato membro sono stati istituiti specifici punti informatici di coordinamento e di comunicazione denominati Access Point, in Italia sono: INAIL, Ministero della Salute e INPS.

INAIL

La tutela assicurativa INAIL per studenti e lavoratori all'estero

8

Il lavoro nei paesi extraeuropei non convenzionati

I lavoratori trasferiti o assunti per essere impiegati all'estero in Paesi extraeuropei non convenzionati devono essere obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL, come garantito dalla legge 398/1987, al fine di ricevere la medesima tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni.

La normativa si applica anche al lavoratore straniero che svolge attività lavorativa in Italia, per il quale valgono ugualmente i principi della territorialità e della parità di trattamento.

Ai fini del versamento dei premi, calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali, il datore di lavoro deve aprire una posizione separata all'INAIL.

Per quanto riguarda i lavoratori inviati in trasferta all'estero, i rapporti sono regolati dalla legislazione italiana.



Le Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale

Le convenzioni si applicano in linea di massima, ai "cittadini" degli Stati contraenti, ai loro aventi diritto (familiari e superstiti), nonché ai profughi e agli apolidi residenti sul territorio degli stati medesimi. I principi fondamentali :

- **la parità di trattamento:** il lavoratore riceverà le prestazioni dall'ente assicuratore del luogo ove lavora come se fosse cittadino di quello Stato in base alle disposizioni che sono state previste nella Convenzione stipulata tra i paesi contraenti
- **la territorialità della legislazione applicabile:** viene applicata la legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro
- **l'esportabilità delle prestazioni:** ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, è previsto che le prestazioni non siano soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l'avente diritto trasferisca la propria residenza nell'altro Paese contraente
- **totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei vari Paesi contraenti per il raggiungimento del diritto alle prestazioni:** in base a tale principio è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione, residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei Paesi contraenti nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano.

Alcune categorie di lavoratori (distaccati, diplomatici, personale navigazione aerea e marittima, pubblici funzionari) fanno eccezione in quanto restano assoggettati alle disposizioni legislative del Paese di provenienza o possono in merito esercitare un diritto di opzione.



Gli infortuni che avvengono in missione o in trasferta

La missione è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.

Sono considerati «in attualità di lavoro» pertanto, a titolo non esaustivo gli infortuni avvenuti all'interno della stanza di albergo e gli spostamenti da questo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa.



La nuova tutela per studenti, docenti e personale scolastico

L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, sperimentalmente per l'anno scolastico e accademico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa INAIL, originariamente limitata alle previsioni degli artt. 1 e 4, n.5, del TU, allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le seguenti categorie:

- Personale scolastico (scuole statali, paritarie, non paritarie, IeFP, IFTS, ITS Academy, CPIA);
- Esperti esterni impiegati nelle attività di docenza;
- Assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;



La nuova tutela per studenti, docenti e personale scolastico

- Personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore (università e AFAM), i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- Alunni, anche della scuola dell'infanzia, e gli studenti, compresi quelli delle università e delle AFAM, solo per eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel POF o nell'ambito delle attività organizzate dagli istituti (es. mensa, viaggi di istruzione o integrazione della preparazione di indirizzo, tirocini curriculari, ecc...). E' escluso l'infortunio *in itinere*;



Tirocini e alternanza Scuola-Lavoro all'estero

tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale

alternanza scuola lavoro- legge 13 luglio 2015, n.107

tirocini formativi e di orientamento- extracurriculari



Alternanza Scuola-Lavoro all'estero

tre fattispecie:

attività di alternanza scuola-lavoro svolte nell'ambito dell'Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera;

si applica il regime assicurativo del Paese in cui ha sede la scuola che invia, in analogia a quanto previsto in caso di distacco del lavoratore (durata max 24 mesi) ;

Attività di alternanza svolte in paesi extracomunitari in presenza di accordi o convenzioni di sicurezza sociale

generalmente la tutela dello studente non è prevista dalla normativa contenuta negli accordi o convenzioni, la soluzione del regime assicurativo applicabile individuata caso per caso

attività di alternanza svolte in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Legge 398/87



Studenti universitari e laureati, tirocini e stages all'estero

- Se l'esperienza si svolge in un Paese UE, SEE o Svizzera, si applica il regime assicurativo del Paese in cui ha sede l'ateneo interessato, in analogia a quanto previsto in caso di distacco del lavoratore (durata max 24 mesi) ;
- Se si tratta di Paese extracomunitario convenzionato, generalmente la tutela dello studente non è prevista dalla normativa contenuta negli accordi o convenzioni, in tale fattispecie la soluzione del regime assicurativo applicabile deve essere individuata caso per caso;
- Se promosso da Università statali e svolto presso sedi diplomatiche, sedi consolari, istituti di cultura italiani, ovvero altri organismi (anche internazionali) assimilabili è applicabile la gestione per conto stato;
- In tutti gli altri casi, trova applicazione la legge n. 398/87, anche se la stessa non prevede esplicitamente la figura degli studenti tirocinanti all'estero.



Le principali prestazioni erogate dall'INAIL

prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita a superstiti; indennità per inabilità temporanea assoluta; rimborso spese per farmaci.

prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;

prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;

prestazioni riabilitative

Gli studenti non hanno diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori, con la Legge n. 85/2023 è stato invece riconosciuto il diritto ad un sostegno economico, pari a 200.000 euro, ai familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, in occasione o durante le attività formative.



Grazie

